



**CITTÀ DI BONDENO**  
Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° **40**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **tredecim** del mese di **maggio** alle ore 21:00, nella Sala Consigliare presso il Palazzo Comunale, previ avvisi scritti emanati e consegnati a norma di legge al Signor Presidente Dott.ssa Cristina Coletti ed a tutti i sotto elencati Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

<b>Cognome e Nome</b>	<b>A/P</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>A/P</b>
<b>Fabbri Alan</b>	<b>P</b>	<b>FABBRI RAUL</b>	<b>P</b>
<b>Coletti Cristina</b>	<b>P</b>	<b>CHIARABELLI SANDRO</b>	<b>P</b>
<b>BONIFAZI SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>MICAI PATRIZIA</b>	<b>A</b>
<b>MAREGA RAOUL</b>	<b>P</b>	<b>VERRI MAURO</b>	<b>P</b>
<b>FERRARI DIEGO</b>	<b>P</b>	<b>NARDINI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>BENEA BRUNELLA</b>	<b>P</b>	<b>FERRON PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>ZAVATTI BENITO</b>	<b>P</b>	<b>POLETTI LIVIO</b>	<b>P</b>
<b>TASSI FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>MASSARI LUCA</b>	<b>P</b>
<b>GRECHI DEBORA</b>	<b>P</b>	<b>SGARBI MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>BONATI ORNELLA</b>	<b>P</b>	<b>ALEOTTI MARIA CRISTINA</b>	<b>A</b>
<b>MICHELINI MAURO</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 19 Assenti n. 2.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Antonella Moretti.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono presenti gli scrutatori:

BENEA BRUNELLA  
ZAVATTI BENITO  
POLETTI LIVIO

Assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Cristina Coletti assistito dal VICE SEGRETARIO GENERALE Antonella Moretti.

## **Oggetto: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014**

Su proposta della Giunta;

### **Premesso che:**

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- all'art. 1 commi 675 e 703, ai sensi dei quali l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:
  - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D. Lgs 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visti i decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014 e del 29 aprile 2014 che hanno differito prima al 28 febbraio 2014, poi al 30 aprile 2014 e da ultimo al 31 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

**Considerato che** la legge n. 147 del 2013, come modificata dal decreto legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo [52](#) del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.40 del 13-05-2014 Comune di Bondeno

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (abitazione principale e rurali strumentali). Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare, complessivamente, non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

- all'art. 1 comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve versare la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**Dato atto**, con riferimento al suddetto comma 681, che nei casi di assimilazione all'abitazione definiti per legge o per regolamento, possono esservi condizioni in cui il soggetto titolare di diritto reale sull'abitazione, sia diverso dall'occupante, per cui occorre definire la percentuale d'imposta Tasi a carico di quest'ultimo.

**Dato atto** che il bilancio di Previsione 2014 è già stato approvato dal Comune di Bondeno con deliberazione n. 106 del 17 dicembre 2013 e pertanto occorre procedere alla determinazione delle aliquote della Tasi.

**Dato atto** che il decreto legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in legge, prevede "per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale".

**Ritenuto** pertanto urgente e necessario determinare le aliquote.

**Ritenuto necessario** individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale pari al 79,10% la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2014 per le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Pubblica illuminazione	715.100,00
Manutenzione ordinaria strade	374.344,20
Funzione settore sportivo e ricreativo	194.857,75
Funzione relativa alla cultura e beni culturali	312.047,61
Tutela del verde e servizi relativi all'ambiente	147.683,91
<b>Totale spese</b>	<b>1.744.033,47</b>

**Considerato che:**

- la copertura del 79,10%, pari ad € 1.379.615,00 (gettito previsto dalla TASI) dei suddetti costi può essere ottenuta attraverso le seguenti misure:

1) applicazione aliquota del 3,3 per mille sulle abitazioni principali non soggette ad IMU ed immobili assimilati, con una detrazione così determinata (€ 200 meno RC moltiplicata per il coefficiente 0,1176 (così ricavato  $(1,05 \times 160 \times (0,4\% - 0,33\%)) + 5$ )

2) aliquota del 2,5 per mille sulle aree edificabili

3) aliquota del 2,5 per mille sui fabbricati merce

4) aliquota del 2 sulle case di lusso

5) introduzione di un ulteriore detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché residente anagraficamente nell' u.i. adibita ad abitazione principale stimata in circa € 93.200,00.

- In base al combinato disposto dei commi 676 e 677 le aliquote del tributo TASI devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale nel rispetto dei limiti fissati ex lege;

- Dal primo gennaio 2014 l'IMU non si applica:

- o al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ed a quelle ad esse equiparate con legge o regolamento
- o ai fabbricati rurali strumentali
- o ai fabbricati merce

- pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti.

**Ritenuto opportuno:**

- applicare per l'anno 2014, l'incremento dell'aliquota dello 0,8 per mille **solo per le abitazioni principali e fattispecie assimilate**, consentito dal D.L. 16/2014 finalizzato a finanziare, le detrazioni relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- la formula di determinazione della detrazione, oltre alla detrazione per i figli di cui sopra, comporta la distribuzione di maggiori somme conseguente all'applicazione dello 0,8 per mille (pari a € 460.960) e precisamente:
  - € 545.000 detrazione mobile
  - € 93.200,00 detrazione per figli di età non superiore a 18 anni.

**Dato atto** che le detrazioni introdotte sono finalizzate ad agevolare i contribuenti possessori di abitazioni principali con rendite più basse e con l'intento di raggiungere l'equivalenza tra ex IMU al 4,00 per mille detrazioni pari a 200 euro.

**Visto** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI l'importo pari ad € 1.379.615,00;

**Considerate** le stime operate sulle basi imponibili necessarie per soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente;

**Vista** la proposta della Giunta Comunale di adozione delle seguenti aliquote TASI:

- 1) aliquota del 3,3 per mille (trevirgolate per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni classificate con categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- 3) aliquota del 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
- 4) aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 5) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

**Ritenuto opportuno** stabilire che, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi di assimilazione per legge o regolamento, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del proprietario;

**Preso atto**, altresì, che:

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L.L 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui a primi due periodi del presente

comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della TASI;

**VISTO** l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

**Visto** il parere favorevole dei Revisori dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012;

## DELIBERA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente richiamate:

1) di dare atto che la previsione attuale relativa alla TASI, inserita nel bilancio 2014 è pari ad € 1.379.615,00 al titolo I categoria 3 risorsa 120 riporta una indicazione non corretta della categoria ed è quindi necessario effettuare la variazione:

Comune di Bondeno Uestvbat STAMPA VARIAZIONI PER ATTO 05/05/14 Pag. 1

RIEPILOGO VARIAZIONI AL BILANCIO - ESERCIZIO DI COMPETENZA 2014 (Parte Entrate)  
LEGATE ALL'ATTO PRCC ( PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO ) NUMERO 31 ANNO 2014

COD. MIN.	CAPITOLO	D E N O M I N A Z I O N E	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	N O T E
1020120	159	TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI	0,00	0,00	
		TO	1.379.615,00	0,00	
1020120	=====	TOTALE CODICE MINISTERIALE	0,00	0,00	
		TO	1.379.615,00	0,00	VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.
1030120	158	TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI	0,00	0,00	
		TO	0,00	1.379.615,00	
1030120	=====	TOTALE CODICE MINISTERIALE	0,00	0,00	
		TO	0,00	1.379.615,00	VIENE VARIATO LO STANZIAMENTO DEL COD.
		TOTALE GENERALE	0,00	0,00	
		TO	1.379.615,00	1.379.615,00	

Comune di Bondeno Uestvbat STAMPA VARIAZIONI PER ATTO 05/05/14 Pag. 2

RIEPILOGO VARIAZIONI AL BILANCIO - ESERCIZIO DI COMPETENZA 2014 (Totale)  
LEGATE ALL'ATTO PRCC ( PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO ) NUMERO 31 ANNO 2014

VARIAZIONI DI COMPETENZA

Parte Prima Entrate			
Variazioni in aumento	E.	1.379.615,00	
Variazioni in diminuzione	E. -	1.379.615,00	
Parte Seconda Spese			
Variazioni in aumento	E.		0,00
Variazioni in diminuzione	E.		0,00
Torna il pareggio	E.	0,00	0,00

**2)** di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- a) Aliquota del 3,3 per mille (trevirgolate per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, escluse dal pagamento dell'IMU;
- b) Aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni principali classificate con categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
- c) Aliquota del 2,5 per mille per le aree fabbricabili;
- d) Aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- e) aliquota 0 (zero) per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

**3)** di precisare che per le unità immobiliari concesse in uso gratuito di cui alla DCC n. 15 del 24/02/2014 l'aliquota del 3,3 (trevirgolate)per mille si applica limitatamente alla quota di rendita fino ad € 500,00, mentre sulla parte residua si applica una aliquota pari a zero.

**4)** di precisare che per le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento, l'occupante se diverso dal titolare del diritto reale, dovrà corrispondere il 30% ed il titolare del diritto reale il 70%.

**5)** di adottare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale e per le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento, esclusivamente elencate al punto 2) lettera a) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

- una detrazione modulata da applicare alle fattispecie di cui al precedente punto 2) lettera a) la cui misura si ricava utilizzando la seguente formula:  
 $(€ 200 - (Rendita Catastale \times 0,1176)) + 5$
- la detrazione di cui al punto precedente non trova applicazione per gli immobili con Rendita Catastale superiore ad € 1.710,00
- una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiore detrazione si applica anche ai casi di occupante diverso dal titolare del diritto reale nella misura del 30%.

**6)** di stabilire che, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi di assimilazione previsti per legge o regolamento, la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura del 30% spetta la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del proprietario senza applicazione di detrazione.

**7)** di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione del tributo per i servizi indivisibili "TASI".

**8)** di pubblicare la presente deliberazione in conformità alle normative vigenti in materia.

**9)** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



**Oggetto: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ED  
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014**

CIG:

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 07-05-2014

Il Dirigente  
**F.to Cavallini Sabrina**

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 07-05-2014

Il Dirigente del Settore Finanziario  
**F.to Cavallini Sabrina**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Dott.ssa Cristina Coletti

Il VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Antonella Moretti

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-line del Comune il \_\_\_\_\_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

---

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-05-2014 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to Antonella Moretti

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. .

Dalla residenza comunale, li

**F.to Il Responsabile del Servizio  
Incaricato**

---

**Attestato di conformità**

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è conforme all'originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, li \_\_\_\_\_

Il funzionario Comunale Incaricato